



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

ALLEGATO E

Regolamento di disciplina della composizione, funzionamento e compiti dell'Organismo di valutazione dell'Unione e dei Comuni associati

Art- 1 - Organismo di valutazione

1. L'Organismo di valutazione dell'Unione e degli Enti associati, è costituito in forma monocratica ed è nominato dal Presidente dell'Unione, previa individuazione da parte della Giunta Esecutiva.

2. Possono essere nominati componenti dell'Organismo esclusivamente membri esterni agli Enti associati. Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di valutazione i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione e di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. I componenti dell'Organismo non possono assumere incarichi o consulenze presso gli Enti associati o presso organismi o istituzioni dipendenti dagli stessi. Devono inoltre essere in possesso di requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad una pubblica amministrazione. In particolare, non possono far parte di tale Organismo coloro che si trovano in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 2382 C.C. e dall'art. 58 del d. lgs. n. 267/2000.

3. I componenti dell'Organismo sono individuati a seguito valutazione dei curricula e colloqui tenutisi con il Presidente, a conclusione di una procedura ad evidenza pubblica attivata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione ovvero ad esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

4. La lettera d'invito dovrà contenere i seguenti elementi:

- oggetto, durata e contenuto della prestazione richiesta;
- tipo di rapporto e il corrispettivo proposto;
- titoli, requisiti professionali ed esperienze richiesti;
- termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.

5. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- diploma di laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, nel campo economico, giuridico o sociale;
- qualificata esperienza e competenza nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dei sistemi di valutazione e della gestione del personale in ambito pubblico;



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

- buone e comprovate conoscenze informatiche;
- buona e comprovata conoscenza della lingua italiana ed inglese.

6. L'Organismo opera in funzione di autonomia rispetto agli organi di governo ed alle strutture tecniche/operative. L'Organismo svolge la sua attività presso le sedi dell'Unione e degli Enti associati.

Art. 2 – Funzioni

1. All'Organismo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) verifica i sistemi di misurazione e valutazione della prestazione del personale degli Enti e ne individua le eventuali criticità di funzionamento, comunicandole tempestivamente all'organo politico di vertice di ciascun Ente e proponendo i necessari correttivi;
- b) presiede la funzione di misurazione e valutazione della performance organizzativa; a tal fine, adotta direttive e linee guida sullo svolgimento delle connesse attività rivolte alla struttura di cui al comma 2 ed ai responsabili di struttura di ciascun Ente associato;
- c) esprime un parere di congruità metodologica sugli obiettivi assegnati ai responsabili di struttura con il PEG o altro documento programmatico;
- d) propone all'organo politico di vertice di ciascun Ente associato la valutazione delle performance individuali dei responsabili di struttura;
- e) presta il supporto tecnico ai responsabili di struttura nella valutazione del personale dipendente;
- f) valida sotto il profilo tecnico e metodologico la relazione sulla performance, proponendone l'adozione alla Giunta di ciascun Ente associato;
- g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- h) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dei responsabili di struttura e supporta la Giunta di ciascun Ente associato nella graduazione delle stesse.
- i) relaziona, con cadenza periodica, all'organo politico di vertice di ciascun Ente associato sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e può formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva dell'Ente;
- j) svolge ogni altra funzione demandata dalla legge e dai regolamenti degli Enti convenzionati.

2. Per la propria attività, l'Organismo di valutazione si avvale del supporto operativo di una Struttura tecnica, incaricata di:

- curare la raccolta sistematica di tutti gli obiettivi strategici ed operativi degli enti associati, corredati dei più opportuni sistemi di verifica, assicurandone la più ampia diffusione;
- provvedere alla redazione e diffusione di report periodici sui risultati raggiunti;
- supportare la valutazione della performance individuale, assicurando la tracciabilità delle sue diverse fasi, anche attraverso la redazione di apposite schede;



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

- favorire la standardizzazione e la convergenza metodologica degli strumenti del ciclo della performance tra gli enti associati;
- prestare assistenza tecnica agli enti associati in materia di ciclo della performance;
- supportare operativamente l'attività dell'Organismo, anche attraverso la convocazione e la verbalizzazione delle sedute.

Art. 3 - Accesso ai documenti amministrativi

1. L'Organismo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere alle strutture di ciascun Ente associato, che sono tenute a fornirli, atti ed informazioni inerenti la propria attività.
2. L'Organismo si impegna a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nel corso della propria attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 4 - Compenso e durata

1. All'Organismo è corrisposto un compenso annuo, omnicomprensivo, definito con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione.
2. L'Organismo dura in carica 3 anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3. L'Organismo è revocabile nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine degli Enti associati o per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
4. L'Organismo di valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Organismo che dovrà avvenire entro gg. 120 dalla data di scadenza dell'incarico, fermo restando che l'incaricato è tenuto a prestare la propria attività di cui alla lettera e), comma 1 del precedente articolo 2, anche dopo detta scadenza per le valutazioni relative alle annualità comprese nel periodo di incarico.
5. L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo dell'Unione della deliberazione che lo approva e ne contiene il testo.